
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Revocazione straordinaria: nozione di documento decisivo, forza maggiore e fatto dell'avversario

Ai fini della revocazione della sentenza d'appello ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il documento, preesistente alla decisione impugnata, sia rinvenuto dopo la sentenza; che esso abbia un carattere di "decisività"; che la mancata produzione in giudizio sia stata determinata da fattori specifici individuati dal codice di rito nella "forza maggiore" o nel "fatto dell'avversario". Il difetto anche di uno solo dei presupposti indicati dalla legge non consente l'accoglimento dell'istanza di revocazione. In particolare: deve ritenersi "decisivo" il documento che sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare; la "forza maggiore" deve essere causata da un avvenimento straordinario, in nessun modo collegabile ad un comportamento negligente della parte (non potendosi, in particolare, ritenersi configurabile tale motivo di revocazione ove risulti che, attraverso una elementare indagine, la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità dei documenti stessi); quanto al "fatto dell'avversario", colui che intende promuovere la revocazione deve dimostrare che l'avversario gli ha reso impossibile il compito durante il giudizio.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 23.1.2015, n. 1254

...omissis...

3.- Preliminarmente deve essere dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del nuovo difensore del xxxxxxxx

Secondo l'insegnamento di questa Corte nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati.

Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Ad una conclusione diversa non si perviene neanche nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di atti redatti dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale (v. Cass. SS.UU. 13537 del 2006; conformi: Cass. n. 23816 del 2010; Cass. n. 9462 del 2013).

Nella specie non è neanche applicabile l'inciso introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a), all'art. 83 c.p.c., comma 3 secondo il quale "la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine ... della memoria di nomina di nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato".

Infatti la disposizione, ai sensi della medesima L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, opera per i giudizi instaurati in primo grado prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 7241 del 2010; Cass. n. 17604 del 2010) Dalla nullità della procura del nuovo difensore deriva, oltre all'impossibilità di partecipare alla discussione orale, anche l'inutilizzabilità della memoria ex art. 378 c.p.c. dal medesimo depositata.

4.- I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: con il primo mezzo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. censurando la Corte territoriale perché "dopo aver richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di dolo revocatorio ne ha dichiarato la non configurabilità nella fattispecie in esame nonostante il ricorrente non avesse richiesto nel corpo dell'atto l'applicazione dell'art. 395 c.p.c., comma 1 ma solo e soltanto del comma 3"; con il secondo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 - 116 c.p.c.; erronea valutazione delle prove, violazione del principio dispositivo delle prove", in ordine al momento in cui il S. avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza delle buste paga; con il terzo mezzo si denuncia violazione dell'art. 416 c.p.c. circa la richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. nonché illogica e contraddittoria motivazione in quanto l'esibizione delle buste paga, ove richiesta all'udienza del 3 febbraio 2006, sarebbe stata respinta perché ormai preclusa; con l'ultimo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 4 del 1993, artt. 1 e 2 in base ai quali vi è l'obbligo per il datore di lavoro di consegnare le buste paga ai dipendenti al momento della corresponsione della retribuzione, sicché nel caso di specie le

stesse "non potevano non assumere decisività secondo i dettami della disciplina della revocazione della sentenza".

5.- Il ricorso non può trovare accoglimento.

Invero i motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento.

5.1.- Ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, per quanto rileva nella fattispecie in esame, "le sentenze pronunciate in grado di appello ... possono essere impugnate per revocazione ... se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario".

E' dunque necessario che il documento, preesistente alla decisione impugnata, sia rinvenuto dopo la sentenza; che esso abbia un carattere di "decisività"; che la mancata produzione in giudizio sia stata determinata da fattori specifici individuati dal codice di rito nella "forza maggiore" o nel "fatto dell'avversario". Il difetto anche di uno solo dei presupposti indicati dalla legge non consente l'accoglimento dell'istanza di revocazione.

Per questa Corte, a mente della disposizione citata, deve ritenersi "decisivo" il documento che sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare (tra le altre: Cass. n. 29385 del 2011).

Inoltre la mancata produzione in giudizio, per dipendere da "forza maggiore", deve essere causata da un avvenimento straordinario, in nessun modo collegabile ad un comportamento negligente della parte (da ultimo: Cass. n. 12162 del 2014); in particolare non può ritenersi configurabile tale motivo di revocazione ove risulti che, attraverso una elementare indagine, la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità dei documenti stessi (Cass. n. 8615 del 2011; Cass. n. 12188 del 2002)".

Quanto al "fatto dell'avversario" colui che intende promuovere la revocazione "deve dimostrare che l'avversario gli ha reso impossibile il compito durante il giudizio"; "il rimedio straordinario della revocazione", infatti, "può essere concesso soltanto a chi abbia fatto tutto il possibile per produrre un documento decisivo e non ci sia riuscito ... per fatto dell'avversario" (cfr. Cass. n. 5522 del 2008; Cass. n. 6821 del 2009).

5.2.- Ciò posto erra parte ricorrente quando, con il primo motivo di ricorso, denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di Appello non avrebbe pronunciato sulla istanza di revocazione proposta ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3.

Come riportato nello storico della lite, la Corte territoriale ha motivato sia sull'assenza del carattere di "decisività" delle buste paga poste a base del ricorso per revocazione, sia sulla mancanza di "forza maggiore" o di "fatto dell'avversario" nella tardiva produzione di tali documenti.

Con ciò mostrando di fare piena applicazione della norma processuale invocata dalla parte istante.

In particolare ha escluso il carattere della "decisività" dei documenti prodotti, in quanto le buste paga non avevano valore confessorio, considerato che la firma apposta attestava solo la ricezione del documento ed inoltre, essendo rilasciate ad un terzo e non al S. avrebbero dovuto essere valutate in concorso con tutti gli altri elementi acquisiti al processo.

Si tratta di motivazione pienamente condivisibile che palesa l'infondatezza del quarto motivo del ricorso in esame, atteso che per giurisprudenza di questa Corte la decisività va sempre negata quando l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare fatti rilevanti esclusivamente nel concorso con altri dati (Cass. n. 13650 del 2004).

La riconosciuta mancanza di decisività di detti documenti costituisce ragione di per sé sola sufficiente a sorreggere la decisione qui impugnata, rendendo irrilevanti il secondo ed il terzo motivo del ricorso per cassazione, considerato che, anche ove fossero meritevoli di accoglimento, la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata.

Infatti, per costante insegnamento di questa Corte regolatrice, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronuncia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione.

Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (tra le altre: Cass. n. 23931 del 2007; Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 10420 del 2005; Cass. n. 2274 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004; Cass. n. 5493 del 2001).

6.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poiché il ricorso per cassazione risulta nella specie notificato in data 1 marzo 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2014.